Tiratura 03/2015: 83.000 Diffusione 03/2015: 44.505 Lettori III 2014: 100.000 **ItaliaOggi**

Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

19-MAG-2015 da pag. 32 www.datastampa.it

La linea operativa emerge dagli incontri con gli uffici dell'Agenzia delle entrate

Voluntary, consulenti vigilantes

Il professionista supervisiona le ammissioni del cliente

DI VINCENZO J. CAVALLARO

l professionista deve vigilare sulla completezza delle ammissioni rese dal contribuente all'Agenzia delle entrate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Questo l'orientamento che sta emergendo nell'ambito del contraddittorio tra uffici e professionisti dopo la presentazione della relazione del professionista nell'ambito della procedura. In caso di apporti di importo considerevole, per il principio di completezza che è caposaldo della procedura di collaborazione volontaria, è necessario entrare nel merito delle operazioni e dei fatti che sono in relazione a tali apporti, anche che tali operazioni e fatti sottendono violazioni commesse da soggetti terzi. Che nella procedura di voluntary disclosure ci fosse uno spazio molto limitato per l'applicazione dell'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, dell'art. 12 del DL 78/2009 (presunzione secondo cui gli attivi detenuti in paesi non collaborativi si presumono precostituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione), l'Agenzia <u>delle entrate</u> lo aveva già chiarito con la prima (e unica allo stato) circolare sulla collaborazione volontaria. La prassi applicativa seguita dagli uffici nel contraddittorio successivo alla presentazione della relazione del professionista conferma tale indirizzo. Se vi sono apporti di importo considerevole in una delle annualità accertabili, bisogna entrare nel merito e indagare fino in fondo la natura delle operazioni che ne sono alla base. E questo anche se tali apporti sottendono violazioni commesse da soggetti terzi collegati al contribuente, come la società di capitali di cui il contribuente è socio.

Per il principio di completezza, chi accede alla procedura è dunque tenuto a fare piena le vio

luce su tutte __ .__lazioni che sono in connessione con gli attivi esteri oggetto di emersione nonché sulle violazioni non connesse. La prassi applicativa di questi primi mesi mette all'evidenza come la tematica delle violazioni connesse con gli attivi esteri oggetto di emersione ma riferibili a un soggetto diverso dal soggetto che accede alla procedura possa avere effetti dirompenti. Si pensi a una provvista estera che è stata creata dai soci di una spa con sistematiche sovrafatturazioni da parte di fornitori esteri e conseguente ristorno all'estero della parte sovrafatturata. La disclosure da parte dei soci delle proprie violazioni dichiarative non può che andare in parallelo con la disclosure della spa. Se ai soci venisse in mente di accedere alla procedura senza passare per la disclosure della società, i fatti emersi nell'ambito della procedura seguita dai soci (i quali, per esempio, potrebbero chiedere di tassare gli apporti che negli anni vi sono stati sui conti esteri tramite l'applicazione della presunzione di redditività prevista dall'art. 12 del dl 78/2009) potrebbero essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate come prova nell'ambito dell'accertamento nei confronti della società. Il professionista che assiste il contribuente non può, in merito, proteggersi dietro la dichiarazione di completezza rilasciata dal contribuente in caso di apporti per importi considerevoli che si chiede di tassare con la presunzione di redditività, senza entrare nel merito dei fatti che sono in connessione con quegli apporti, anche se relativi a contribuenti diversi.

